PRIMO COMMENTO ALLE NUOVE REGOLE SUL CONTINGENTAMENTO

Pubblichiamo delle brevi note esplicative sul decreto di recente pubblicazione in materia di limiti numerici per gli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 Tulps, con la doverosa premessa che in vista dell'imminente entrata in vigore della normativa è necessario fornire in modo riassuntivo e schematico agli operatori le informazioni di maggior rilievo a livello operativo; infatti sul alcuni aspetti del decreto son in corso richieste di chiarimenti e un confronto con l'Aams che dovrebbero a breve permettere di ritornare con maggiore precisione su ogni aspetto della normativa in commento.

È peraltro molto importante comprendere a pieno i nuovi parametri numerici tenuto conto che dal 1 settembre 2011 e (per tre mesi) nel caso di mantenimento di apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti imposti dal nuovo decreto si applica una sanzione amministrativa di 300 € al mese per ogni apparecchio, ad ognuno dei soggetti responsabili della violazione (concessionario, gestore, esercente). Quindi per ogni apparecchio eccedente per un mese si versano a favore di Aams 900 €.

* * *

Con il decreto del 27 luglio 2011 l'Aams, a seguito del monitoraggio della situazione tramite la verifica di tipologie e dimensioni effettive dei locali che ospitano gli apparecchi, ha definito le nuove regole, la scelta operata è quella di riassumere in un unico documento tutte le norme disciplinanti la materia; infatti la norma transitoria dettata dall'art. 7 comma 1 *<<Il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonché dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010.>>*.

Dalla presenza dell'inciso "… *con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.…."* si è però costretti a cercare di capire se ci siano norme precedenti che ancora permangono. Riletti i regolamenti preesistenti e l'attuale, le norme non modificate ed ancora in vigenti perché non riferibili ai soli apparecchi di cui al comma 6 **sembrerebbero essere**:

a) quella contenuta nell'art. 3 comma 3 del decreto del 27 ottobre 2003 che impone per i bar, i ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi (Corner), i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di installare almeno un apparecchio del comma 7 o un apparecchio meccanico AM.
b) per i punti di vendita non aventi tale attività come principale permane l'obbligo di mantenere **non contigue** le tipologie di apparecchi aventi vincita in denaro rispetto alle altre;
c) per i punti di vendita aventi attività esclusiva di offerta di gioco pubblico permane obbligo di predisporre aree separate per gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 Tulps e di cui alle altre tipologie previste dalla legge.
d) continua a restare in vigore anche la norma, contenuta nell'art. 3 comma 4 del decreto direttoriale del 18 gennaio 2007, che impone per le sale giochi che il numero di apparecchi comma 6 non può superare il doppio del numero di apparecchi di tipologie diverse.

Il controllo del rispetto dei limiti è effettuato prevalentemente per via telematica e pertanto il decreto disciplina in via preliminare con precisione lo stato (esercizio, magazzino e manutenzione straordinaria)e il concetto di ubicazione degli apparecchi.

L'ubicazione è quella censita nella banca dati di AAMS e risultante dal punto di accesso utilizzato per la trasmissione telematica dei dati, e coincide con il punto di vendita presso ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta, autorizzato alla raccolta di gioco, nel quale gli apparecchi o i videoterminali risultino allocati in stato di esercizio o di magazzino.

Per determinare gli **stati** e le **ubicazioni** degli apparecchi si fa riferimento alle informazioni correttamente trasmesse dai concessionari di rete e validamente acquisite in banca dati di AAMS.

Quindi l'attuazione e la verifica del rispetto del contingentamento sono **prevalentemente** effettuate tramite la rete telematica.

Ed infatti l'art. 2 prevede che: <<*Ai fini della determinazione dei parametri numerico quantitativi per le singole ubicazioni: a) si fa riferimento alle informazioni trasmesse per il* ***tramite del punto di accesso*** *installato nel punto di vendita ovvero tramite il sistema di gioco VLT, che definiscono lo stato di esercizio presso la stessa ubicazione****,*** *secondo quanto previsto all'articolo 1; b) non si tiene conto degli apparecchi e dei videoterminali che risultino, dalle informazioni trasmesse, in stato di magazzino ovvero in stato di manutenzione straordinaria; c) la data di installazione risulta fissata al momento dell'acquisizione in banca dati di AAMS; d)* ***sono considerati eccedenti gli apparecchi o i videoterminali che, dalle informazioni trasmesse, risultino installati in un momento temporalmente successivo rispetto a quello nel quale sia rilevata la presenza del numero che la singola ubicazione può al massimo ospitare***.>>

Tipologie di punti vendita

Per superare le incertezze legate alle ripetute e non sempre armonizzate modifiche delle leggi in materia il decreto, fermo restando l'obbligo del possesso delle licenze necessarie ex art. 86 e/o 88 Tulps da parte del titolare, opera una nuova **classificazione dei punti di vendita** individuandone quattro categorie:

1) esercizi in cui il gioco è **attività esclusiva**	**agenzie di scommesse e negozi di gioco, sale bingo, sale da gioco** autorizzate ex art. **86** Tulps, **sale dedite** al gioco autorizzate ex art. **88** Tulps per la raccolta di gioco tramite apparecchi di cui al comma 6 Tulps
2) esercizi in **assimilabili** alla prima categoria	si tratta di esercizi in cui la raccolta di gioco non è l'unica attività svolta, ma presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande, tali punti di raccolta sono assimilabili ai precedenti solo se: <<- *dall'****insegna*** *risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco; - l'****accesso*** *all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco; -* ***l'area di somministrazione*** *non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale; - l'attività di* ***somministrazione*** *avvenga*

	esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa. >>
3) esercizi commerciali per i quali sia sussistente**, in via diretta o indiretta, una concessione** per l'esercizio della raccolta di gioco pubblico	**corner**, **rivendite tabacchi**, **ricevitorie lotto**
4) punti di vendita che svolgono **attività diversa da quella di gioco**	a) **Bar** ed esercizio assimilabile; b) **Ristorante** ed esercizio assimilabile; c) **Stabilimento balneare**; d) **Albergo** o esercizio assimilabile; e) **Edicole**; f) Ogni altro **esercizio commerciale** o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i **circoli privati**, nonché altre **aree aperte al pubblico**, autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente

La installazione in aree aperte al pubblico comporta di dover affrontare un problema non esistente per le tipologie diverse in quanto per definizione queste aree non sono riferibili ad un locale delimitato con pareti, il nuovo decreto tiene conto di questa tipicità e prescrive che in questi casi sia comunque garantito il rispetto di alcune regole: la individuazione del luogo di installazione (delimitato proprio perché non vi sono pareti a definire il locale di installazione), della precisa titolarità della licenza (determinante anche la fine dell'iscrizione nell'elenco degli operatori) e la sorvegliabilità del luogo di installazione individuato.

Esercizi con licenze di tipologie diverse

Infine tenuto conto della possibilità che tra le categorie individuate dal decreto sia possibile che un punto di vendita abbia natura "mista" potendo rientrare in diverse categorie (es. bar che è anche corner; albergo che ha anche la licenza per bar o per ristorante; bar che ha anche la rivendita tabacchi; ecc.) è fissato il principio secondo il quale deve essere preferita l'offerta maggiore possibile di gioco pubblico: <<*Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui ai commi precedenti,* ***si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi***>>.

Parametri numerico quantitativi:

In realtà i parametri sono due:

- **condizione minima di installabilità** per ogni singolo apparecchio che è pari ad **almeno 2 mq**;

> per installare ogni apparecchi è necessario che sia contemplata una riserva di spazio per compensarne l'ingombro pari almeno a 2 mq per apparecchio, tenuto conto della possibilità di installare, ad esempio, 2 apparecchi in locali che non superano i 15 mq sarà comunque necessario che siano disponibili però almeno 2 mq per installarne 1 e 4 mq per installarne 2. La prescrizione della superficie di ingombro si applica esclusivamente agli apparecchi di cui al comma 6 del Tulps.

- il numero di apparecchi installabili **per tipologia** di punto di vendita in base alle **dimensioni dei locali;** premesso che ai fini dell'installabilità si considera la superficie complessiva dei locali esclusi magazzini, depositi, locali di lavorazione (cucina o laboratori), uffici e servizi (bagni), fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita, si applica la **tabella** che segue

Punti di vendita	**Apparecchi comma 6, lettera a) installabili**	**Apparecchi comma 6, lettera b) installabili**
Punti di vendita con attività di gioco esclusiva (**agenzie di scommesse e negozi di gioco**, **sale bingo, sale da gioco** autorizzate ex art. 86 Tulps, **sale dedite** al gioco autorizzate ex art. 88 Tulps per la raccolta di gioco tramite apparecchi di cui al comma 6 Tulps) e **punti di vendita assimilabili**	Fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 metri quadrati, purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 75 apparecchi.	Da 50 a 100 metri quadrati fino a 30 vlt; Tra 101 e 300 metri quadrati fino a 70 vlt; Oltre 300 metri quadrati fino a 150 vlt;
Corner **Rivendite tabacchi** **Ricevitorie lotto**	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 10 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8 apparecchi.	

Bar ed esercizio assimilabile**;** **Ristorante** ed esercizio assimilabile **Edicole;** **Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso** **Circoli privati** **Altre aree aperte al pubblico.**	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 30 metri quadrati, un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq. ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100 mq.	
Stabilimento balneare; **Albergo** o esercizio assimilabile.	Fino ad un massimo di 10 apparecchi.	

Prescrizioni

Con riferimento alle prescrizioni si è già detto di quanto sopravvive dei decreti precedenti e del **divieto di installazione all'esterno** dei locali o - per le aree aperte al pubblico - al di fuori delle aree autorizzate; è inoltre vietata l'installazione in punti di vendita situati all'interno di **luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto**.

Ma soprattutto **il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto**.

Infine in questo quadro deve essere inserito anche l'obbligo per i punti di vendita di rispettare rigorosamente le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti.

SANZIONI

Dal 1 settembre 2011 e fino al 1 dicembre 2011 nel caso di mantenimento di apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti imposti dal nuovo decreto si applica una sanzione amministrativa di **300 € al mese per ogni apparecchio,** ad **ognuno** dei soggetti responsabili della violazione (concessionario, gestore, esercente). Quindi per ogni apparecchio eccedente per un mese si versano 900 €.

Dopo il 1 dicembre 2011 qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi comporta l'irrogazione, al concessionario, al proprietario degli apparecchi, al titolare dei punti di vendita, di una sanzione amministrativa pecuniaria **fino a euro 1.000,00 per ciascun apparecchio eccedente**, oltre **l'obbligo di rimozione forzata** degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili.

Il mancato rispetto della condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui al precedente articolo 4, comma 1, a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta l'obbligo da parte dell'esercente di provvedere al ripristino della superficie minima prevista per ciascun apparecchio (non prevede però l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie).